

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03765

[scarica pdf](#)

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 19

Seduta di annuncio: 452 del 20/03/2025

Firmatari

Primo firmatario: [SOTTANELLI GIULIO CESARE](#)

Gruppo: AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE

Data firma: 20/03/2025

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/03/2025

Stato iter: **09/04/2025**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RISPOSTA GOVERNO

09/04/2025

[Resoconto](#) [FRENI FEDERICO](#)

SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

REPLICA

09/04/2025

[Resoconto](#) [SOTTANELLI GIULIO CESARE](#)

AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2025

DISCUSSIONE IL 09/04/2025

SVOLTO IL 09/04/2025

Interrogazione a risposta in commissione 5-03765

presentato da

SOTTANELLI Giulio Cesare

testo di

Giovedì 20 marzo 2025, seduta n. 451

SOTTANELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

il sisma 2016 ha coinvolto un'area di circa 8.000 chilometri quadrati del centro Italia. Secondo l'ultimo rapporto del commissario straordinario per la ricostruzione del sisma, nel complesso – contando tutti quelli da cui risulta pervenuta una richiesta di contributo – i comuni danneggiati risultano 420, molti di più rispetto ai 138 dell'area del cratere;

a ciò vanno aggiunti i danni del sisma 2009 ancora non completamente ripristinati, con un coinvolgimento di 177 comuni in totale e un avanzamento dei lavori che si attesta tra il 70 per cento e l'88 per cento a seconda della zona;

peraltro, il commissario straordinario ha anche evidenziato che il *superbonus* «[...] ha consentito ai cittadini coinvolti nella ricostruzione *post* sisma di poter sostenere gli accolti, ovvero l'aumento delle spese che, altrimenti, con l'inflazione che ha coinvolto il settore edile aumentando i prezzi di materie prime e lavorazioni rispetto l'entità dei costi parametrici previsti per la ricostruzione, sarebbero risultate in vari casi insostenibili», aggiungendo poi che «L'uscita dal sistema *superbonus* 110 per cento si è imposta per le note e improvvise conseguenze determinate sui conti dello Stato, ma per l'area del cratere si tratta di una “uscita morbida”, che vale fino al 31 dicembre 2025, all'interno di un *plafond* stanziato di 330 milioni di euro per l'anno 2024, monitorato dalla Struttura commissariale, per offrire continuità a quella parte di ricostruzione privata che si sta avvalendo del *superbonus* in aggiunta al contributo di ricostruzione.»;

come noto, negli ultimi anni la disciplina del *superbonus*, così come degli altri *bonus* relativi alle opere di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, sono stati oggetto di numerose modifiche e rettifiche, fatto che ha portato a numerose criticità interpretative;

molteplici cittadini e imprese segnalano, infatti, difficoltà in ordine alla fruizione del cosiddetto «*superbonus rafforzato*» che afferisce al comma 4-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

nello specifico, il successivo comma 8-*ter* ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetti nella misura del 110 per cento e sia fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*)), secondo la deroga prevista inizialmente dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023;

quest'ultimo fu successivamente abrogato dal decreto-legge n. 39 del 2024, salvo prevedere contestualmente che quelle stesse disposizioni continuassero ad applicarsi per le spese sostenute per gli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024 fosse stata presentata istanza per la concessione di contributi ovvero sussistessero varie condizioni (Cila, titolo abilitativo, ed altro);

in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, i capitoli 4.3 e 4.4 sono dedicati a casi esemplificativi per richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia (capitolo 4.3) e senza rinuncia (capitolo 4.4);

il documento specifica che in entrambi i casi la detrazione spetti anche mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 34 del 2020 –:

se intenda adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate.

(5-03765)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 aprile 2025
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03765

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa le disposizioni relative al cosiddetto «*superbonus* rafforzato» di cui al comma 4-*ter*, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Nello specifico, il successivo comma 8-*ter* ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetta nella misura del 110 per cento ed è fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in base alla deroga prevista dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023 e successive modificazioni.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, si specifichi che la detrazione spetta mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 34 del 2020 anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.

Tanto premesso, l'Onorevole chiede di sapere «se (si) intendano adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, rammentare che il *superbonus* è fruibile mediante detrazione oppure mediante esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «sconto in fattura» e cosiddetto «cessione del credito»). L'esercizio delle opzioni di cui al citato articolo 121, tuttavia, è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l'ambito di operatività.

In particolare:

a decorrere dal 17 febbraio 2023, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha escluso in maniera generalizzata l'esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi rientranti nella citata disciplina speciale di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 34 del 2020; in particolare, come previsto dall'articolo 2, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 11 del 2023, il divieto di cessione non si applica «agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;

a decorrere dal 30 marzo 2024, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 39 del 2024 ha abrogato il citato comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 ha stabilito che la disciplina ivi prevista (e dunque la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 34 del 2020) continui ad applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024, alternativamente:

1. sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024, e cioè, per quanto qui di interesse:

a) per gli interventi non effettuati da condomini, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) per gli interventi effettuati da condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

c) per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;

2. sia stata «presentata l'istanza per la concessione di contributi»;

inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 39 del 2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell'articolo 2 del decreto-legge 11 del 2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al *superbonus* di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tanto premesso, si rappresenta che, sulla declinazione interpretativa, ad oggi, privilegiata dall'Agenzia delle entrate, che fa riserva comunque di ulteriori approfondimenti, si ritiene possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l'altro:

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 39 del 2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2024);

per i contribuenti che hanno presentato l'istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente:

entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 39 del 2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 39 del 2024;

gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l'evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 11 del 2023).

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

sisma

stato d'emergenza

aumento dei prezzi

incentivo fiscale

cofinanziamento